



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI PADOVA

riunito in Camera di Consiglio nella persona dei sigg.ri magistrati

dott.ssa Caterina Santinello, Presidente

dott. Guido Marzella, Giudice relatore

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, Giudice relatore

nel procedimento n. **126/2023 R.G.P.U.** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

atteso che con ricorso depositato in data 23.5.23 Vittorio Agugiario, premettendo:

- di risiedere da solo in un appartamento affittato in Carmignano di Brenta,
- di aver svolto in passato attività imprenditoriale in qualità di titolare della ditta individuale “Elettrobrenta di Agugiario Vittorio”, attiva tra il 2001 ed il 2016 e cancellata per cessata attività il 24.3.17,
- di aver contratto in data 13.4.06, assieme alla moglie Raffaella Remonato, un mutuo fondiario trentennale dell’importo di € 190.750,00 destinato a far fronte alle spese di acquisto di un appartamento situato in Tezze sul Brenta, garantito da ipoteca legale a copertura del valore totale di € 572.500,00, comprensivo degli interessi dovuti sul capitale,
- di essersi quindi separato dalla moglie nel 2019, con affidamento congiunto dei due figli minorenni ad entrambi i genitori, assegnazione della casa coniugale alla

madre ed imposizione a suo carico di un assegno di mantenimento dell'ammontare di € 300,00 mensili per ogni figlio,

- di non essere quindi più stato in grado di far fronte alle obbligazioni in precedenza assunte sia nell'ambito dell'attività imprenditoriale sia quale privato, tanto da aver dovuto chiudere l'impresa in perdita poiché non era più in grado di ottenere finanziamenti,
- di aver successivamente trovato impiego quale lavoratore dipendente,
- che la situazione di sovraindebitamento risultava determinata dalla concomitanza:
 - o della diminuzione dei redditi famigliari, determinata dalla perdita del lavoro a tempo determinato da parte della moglie, intervenuta nel 2012,
 - o del sopravvenire della crisi coniugale, che comportava la necessità di farsi carico di spese maggiori che in precedenza,
 - o dell'aumento del costo della vita,
 - o della repentina flessione dei redditi derivanti dall'attività d'impresa,
- che, più in particolare, a fronte di debiti per il complessivo importo di € 393.500,30, egli possedeva al momento unicamente la metà dell'appartamento destinato ad abitazione dei figli e della moglie separata, del valore stimato di € 54.000,00 complessivi, un veicolo Peugeot 308 SW, targato EG871PD, immatricolato nel 2011, del presumibile valore di € 1.850,00, di un autocarro Peugeot 206, targato BX781NZ, immatricolato nel 2001, di valore pari a zero, oltre al proprio reddito da lavoro dipendente presso la "Centro Carni Company spa" con retribuzione mensile netta media di circa € 2.800,00,
- di non aver posto in essere alcun atto dispositivo nel corso degli ultimi cinque anni,

- di avere in corso innanzi al Tribunale di Vicenza:
 - o la causa civile n. 3590/21 R.G. avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato da SPV Project 1904 srl in relazione al saldo negativo del conto corrente acceso dalla sua ditta individuale presso "Unicredit Banca spa", con prossima udienza fissata al 29.6.2023,
 - o una procedura di pignoramento presso terzi promossa dal Condominio Borgo Antico di Tezze sul Brenta per il recupero degli oneri condominiali, con udienza di verifica dell'obbligo del terzo, fissata per il mese di novembre 2023,

oltre a risultare destinatario nel febbraio 2023 di un atto di precetto da parte di "Prisma SPV srl" per il pagamento del saldo del mutuo ipotecario,

- di dover affrontare spese mensili pari ad € 2.430,00 per il mantenimento proprio e dei figli,
- di essere sua intenzione di mettere a disposizione dei creditori:
 - o il valore della quota di metà dell'immobile, pari ad € 27.000,00, oggetto di proposta irrevocabile di acquisto da parte della sig.ra Marianna Bresolin,
 - o la quota dello stipendio mensile eccedente le esposte necessità di mantenimento,

per un totale di € 37.800,00, con previsione di pagamento integrale dei crediti prededucibili per € 4.856,70 (compensi OCC), di pagamento al 75% dei crediti professionali per € 4.158,50 (compensi advisor), di pagamento al 18.04% del credito privilegiato ipotecario per € 27.000,00, di pagamento all'1.14% dei debiti tributari, di totale insoddisfazione dei creditori chirografari,

adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;

preso atto che il ricorrente ha dato esaustiva risposta ai chiarimenti richiesti dal Giudice Delegato in merito all'effettivo valore della quota del bene immobile, precisando:

- che l'ammontare del mutuo stipulato in data 13.4.06 era superiore all'effettivo valore d'acquisto dell'immobile dal momento che ricomprendeva altresì il costo di una polizza vita di durata trentennale, in assenza della quale il finanziamento stesso non sarebbe stato concesso da parte dell'istituto di credito,
- che sulla stima attuale del medesimo incide altresì l'esistenza di abusi edilizi non riscontrati al momento dell'acquisto,
- che la presentazione della proposta d'acquisto della quota immobiliare da parte della sig.ra Bresolin vale unicamente quale individuazione del prezzo minimo in corrispondenza del quale aprire una procedura competitiva di vendita del bene;

riscontrato allora, in via preliminare, il ricorrere della competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza del ricorrente;

ritenuta quindi la facoltà dell'Agugiaro di avvalersi della presente procedura dal momento che il medesimo non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale, essendo l'impresa individuale dal medesimo gestita ormai cessata nel 2017;

atteso poi che ai sensi dell'art. 65, secondo comma, CCI devono trovare applicazione anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

osservato che il debitore ha provveduto a depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI, consistente:

- 1) nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica),
- 2) nell'inventario dei beni del ricorrente,
- 3) nell'elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale,
- 4) nello stato di famiglia,
- 5) nell'elenco degli atti straordinari compiuti nell'ultimo quinquennio,
- 6) nell'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione:

- ha espresso un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione dimessa dall'istante,
- ha confermato che le difficoltà economiche del debitore derivano dalle vicissitudini più sopra descritte,
- ha ribadito l'esistenza:
 - o di debiti per un totale di € 393.500,30,
 - o di un attivo da destinare ai creditori pari ad € 37.800,00 e costituito:
 - dalla quota del reddito eccedente le spese di mantenimento, pari ad € 300,00 mensili;
 - dalla quota di pertinenza di un immobile stimata in € 27.000,00;

osservato che stante l'evidente sproporzione tra le già menzionate cifre deve pacificamente ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. c) CCI, sicché ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

riscontrata la correttezza del limite triennale individuato per la conclusione della procedura;

opinato doversi peraltro attrarre all'interno della presente procedura anche la vettura Peugeot 308 SW, targata EG871PD, nonché l'autocarro Peugeot 206, targato BX781NZ, dal momento che la liquidazione controllata dei beni necessariamente riguarda, salvo le specifiche esclusioni previste dal quarto comma dell'art. 268 CCI, tutto il patrimonio del debitore, con l'unica possibilità di richiedere se del caso al Giudice Delegato di posporre la vendita della vettura sino alla fase conclusiva della procedura laddove riscontrato opportuno per improrogabili necessità del ricorrente che non compromettano i diritti dei creditori;

ricordato altresì che l'apertura della procedura di liquidazione controllata comporterà la sospensione delle trattenute sullo stipendio effettuate a favore di "Compass Banca spa" e del "Condominio Borgo Antico" in forza del pignoramento di un quinto dello stipendio attualmente in essere, giusta il disposto dell'art. 150 CCI, richiamato in proposito dal quinto comma dell'art. 270 CCI;

ritenuto poi, quanto alla determinazione della quota dello stipendio apprendibile alla procedura, come la stessa vada determinata nella somma di € 300,00, tenuto conto:

- di uno stipendio medio di € 2.790,00, calcolato già tenendo conto della tredicesima e della quattordicesima (cfr. relazione OCC pag. 8), dal momento che l'apertura

della procedura comporterà appunto la sospensione delle trattenute operate mensilmente dai creditori sopra menzionati,

- di costi mensili di mantenimento da determinarsi in € 2.430,00, cui aggiungere € 60,00 mensili di spese straordinarie per i figli, non determinabili a priori, per un totale di € 2.490,00;

considerato infine che, sebbene ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC ben possa essere nominato liquidatore, nella fattispecie non sia peraltro possibile procedere in merito dal momento che il dott. Michele Ferraro non risulta iscritto nell'apposito albo dei gestori della crisi d'impresa;

P. Q. M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **VITTORIO AGUGIARO (C.F. GGRVTR75E19C743I)**, residente a Carmignano di Brenta in via Spessa n. 23;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Guido Marzella;
- 3) nomina liquidatore il dott. Francesco Mario Roberto Savio;
- 4) determina nella somma di € 300,00 mensili la quota dello stipendio di pertinenza del sovra-indebitato apprendibile alla procedura;
- 5) precisa che a far data dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la stessa, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 6) dispone conseguentemente la sospensione delle trattenute sullo stipendio effettuate a favore di "Compass Banca spa" e del "Condominio Borgo Antico";

- 7) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
- 8) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 9) dispone che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - provveda a trascrivere la presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati oggetto della procedura,
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo

ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 ottobre ed il 30 aprile di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 13 luglio 2023

Il Giudice estensore

dott. Guido Marzella

Il Presidente

dott.ssa Caterina Santinello